

**Settore: SC**  
**Proponente: 16.A**  
**Proposta: 2016/593**

**del 22/12/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1863**

**del 22/12/2016**

**SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI AI CITTADINI**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA CASCINO N. 10, 4° P., INT. 9 - ASSEGNAZIONE IN ESITO A GRADUATORIA - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - DECADENZA

## IL DIRIGENTE

premesso che:

- il 6 giugno u.s. la destinataria del presente provvedimento – le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto – presentava a questo Ufficio Casa la domanda (ultimo aggiornamento) n. 6591 per l'inserimento nella graduatoria di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- con determinazione dirigenziale prot. 989 del 12 luglio u.s. si approvava la predetta graduatoria, così come aggiornata con le domande pervenute entro il 15 giugno u.s.;
- con successiva determinazione dirigenziale prot. 1140 del 12 agosto u.s. la richiedente in questione veniva dichiarata assegnataria dell'alloggio in oggetto (al n. 3 del relativo "Allegato A");

considerato che l'ente gestore degli alloggi di ERP – Azienda Casa Emilia-Romagna di Reggio Emilia – convocava l'assegnataria per la sottoscrizione del contratto di locazione con raccomandata a.r. prot. 12062 del 6 ottobre u.s., la quale restava inesitata per compiuta giacenza;

visti:

- la legge regionale per l'ERP – 8 agosto 2001 n. 24, e succ. modif. e integraz. – e, in particolare, l'art. 25, che così dispone ai commi 7 e 8:

*il regolamento [comunale] (omissis) stabilisce anche il termine entro il quale l'assegnatario deve comunicare l'accettazione dell'assegnazione e dell'occupazione dell'alloggio, pena la **decadenza** dall'assegnazione stessa"; "il regolamento (omissis) può anche inibire, per un determinato periodo di tempo, la partecipazione ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERP ai soggetti per i quali sia stata dichiarata la **decadenza** per i motivi di cui al comma 7";*

- il regolamento comunale per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di ERP - delib. consiliare n. 9568/186 del 07.11.2011 – e, in particolare: l'art. 12, 5° comma, che così dispone:

*nel caso di assegnatario che, previa diffida dell'ente gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro il termine indicato nella diffida, il dirigente, su segnalazione dell'ACER, dispone la **revoca** dell'assegnazione; l'assegnatario (omissis) non potrà ripresentare la domanda per tre anni [...];*

dato atto, dunque, che la previsione regolamentare della **revoca** deve oggi – a seguito della novella alla legge regionale n. 24/2001 introdotta con l'ulteriore l.r. 13 dicembre 2013 n. 24 – intendersi sostituita dalla misura ablativa della **decadenza**,

## D I C H I A R A

l'assegnataria decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in R.E. alla Via Cascino n. 10, 4° p., int. 9;

fa presente alla medesima che:

non potrà ripresentare domanda per l'assegnazione di alloggi di ERP per tre anni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

BEVILACQUA AI  
2016.12.22 16:05:30

CN=BEVILACQUA ALBERT  
C=IT  
O=COMUNE DI REGGIO N  
2.5.4.5=IT:BVLLRT63E24D

RSA/1024 bits

